



COMUNE DI CAMPOCHIARO

**Piazza Madonna delle Grazie n. 4**

**86020 CAMPOCHIARO CB**

**Tel.:** +39 0874 789131 - **Fax:** +39 0874 789270

**@mail:** comune.campochiaro@virgilio.it

**@pec:** comune.campochiarocb@legalmail.it

**P. IVA** 00178720702 - **Cod. Fisc.** 80004310704

---

Provincia di Campobasso

(LL.RR. 4 agosto 1998, N. 12 - 12 gennaio 2000, N. 4 - 26 giugno 2001, N. 17- 6 dicembre 2005, N. 47 - 7 luglio 2006, N. 17 - 5 aprile 2007, N. 9)

**Prot. n. 4046 del 29 luglio 2019**

### **Bando di Concorso**

Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 – 13.1.2000 n.4 – 6.12.2005 n.47 – 7.7.2006 n. 17 – 5.4.2007 n. 9 – D.L. n. 47 del 28.3.2014 convertito dalla L. n. 80 del 23.5.2014 art. 1-bis

*Per la formazione della graduatoria generale permanente  
per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,*

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr., viene indetto il concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, siti nel comune di Campochiaro (CB), disponibili o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria (fatti salvi gli alloggi da riservare per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 16, comma 1 - 2 - 3 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr.).

#### **1) AMBITO TERRITORIALE DI ASSEGNAZIONE**

A norma dell'art. 5 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr., il concorso viene indetto per l'ambito relativo al territorio del Comune di Campochiaro.

#### **2) REQUISITI**

**1.** A norma dell'art. 2 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr. possono partecipare al concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea: il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del Lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Campochiaro salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali,

compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, che manifestino di voler stabilire la residenza nel Comune di Campochiario;

- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n° 392/78, art. 13, sia non inferiore al 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 70 mq. per 4 persone, non inferiore a 85 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. (Le predette misure sono forfetariamente elevate del 20% comprensivo delle parti comuni e dei locali igienici);
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
- f) assenza di rinuncia di un alloggio precedentemente assegnato;
- g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di **€ 15.137,18** (determina Giunta Regionale n. 5382 del 15.10.2018) per un nucleo familiare di due componenti, al netto degli abbattimenti spettanti in base alle condizioni di seguito previste. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge n° 457/78 come sostituito dall'art. 2 - comma 14, del decreto legge 2 gennaio 1982, n° 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982, n° 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di € 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare disabili; l'anno fiscale di riferimento che le Commissione di cui all'art. 9 della legge reg/le n. 12/98 prenderanno in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell'intero nucleo familiare inteso quale requisito per l'assegnazione degli alloggi è il **2017** (Dichiarazione dei redditi anno 2017);
- h) limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, come di seguito indicato:
  - € 1.180,00 per nucleo di 1 componente
  - € 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
  - € 3.000,00 per nucleo di 3 componenti
  - € 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
  - € 5.000,00 per nucleo di 5 componenti
  - € 6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti

*(il limite minimo vitale di reddito di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando di concorso, purché il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La Commissione competente alla formazione della graduatoria può assumere informazioni al riguardo presso gli Uffici comunali di residenza e presso qualsiasi altro organismo ritenuto idoneo ai fini dell'accertamento);*

- i) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- j) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 1-bis del D. L. 47 /2014 convertito con la legge n. 80/2014 (*I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva*);

**2.** Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), i) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr., per il requisito relativo al reddito.

**3.** Non possono partecipare al bando di concorso gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, al Corpo degli Agenti di Custodia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e al Corpo forestale dello Stato che risiedono nella provincia del Comune cui si riferisce il bando e/o prestino servizio in ambito regionale, che non siano residenti nel Comune di Campochiaro (CB).

### **3) CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione devono essere redatte sugli **appositi moduli predisposti dal Comune**, in distribuzione presso l'**Ufficio Protocollo** nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ovvero **scaricabili dal sito internet** – sezione Albo Pretorio all'indirizzo <http://www.comune.campochiaro.gov.it>.

Ciascun concorrente è tenuto a compilare, con la massima esattezza e per le parti che lo interessano, il modulo di domanda ed i relativi allegati. Infatti, detti moduli sono articolati con preciso riferimento ai casi prospettati dalle Leggi Regionali 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. che riguardano i requisiti di partecipazione al bando di concorso e le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive indicate nella domanda medesima e, a tal fine, allega la richiesta documentazione come previsto nel presente bando di concorso.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

### **4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere presentate direttamente presso il Comune di Campochiaro in Piazza Madonna delle Grazie n° 4 o spedite per posta con lettera raccomandata con A. R., indirizzata al Sindaco del Comune di Campochiaro (CB) inderogabilmente entro il termine del sessantesimo giorno dalla data di inizio di pubblicazione del bando (**entro e non oltre il 30 settembre 2019**).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine della presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni.

Le domande presentate o pervenute dopo le scadenze di cui sopra sono escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta, con data di partenza nei termini, quali risulta dal timbro postale.

## **5) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA**

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr. e della L.R. n° 4/2000.

### **A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:**

- a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge n° 457/78 e successive modificazioni:
- non superiore ad € 1.441,68 annui per persona: **1,5 punti**;
  - non superiore ad € 2.162,51 annui per persona: **1,0 punto**;
  - non superiore ad € 2.883,33 annui per persona: **0,5 punti**;
- a.2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico: **punti 1**;
- a.3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a un anno alla data della domanda: **punti 1**;
- a.4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (al fine dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): **punti 1**;
- se l'handicappato è il capo famiglia il punteggio è raddoppiato;**
- a.5) nuclei familiari che rientrino in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel Comune di Campochiaro (emigrati, profughi ): **punti 1**;
- a.6) composizione del nucleo familiare: **0,5 punti** per ogni componente;
- a.7) nucleo familiare composto da un solo adulto - per ogni minore a carico: **punti 1** (stato minorile o vedovile, separazione legale da almeno due anni, genitore nubile o celibe).

### **B) CONDIZIONI OGGETTIVE:**

- b.1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando dovuta a:
- b.1.1) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica: **punti 3**;
- b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
- coabitazione con parenti: **punti 1**;
  - coabitazione con estranei: **punti 3**;
- La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
- b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:
- b.2.1) abitazione di alloggio sovraffollato:
- da due o tre persone a vano utile: **punti 1**;
  - da quattro o cinque persone a vano utile: **punti 3**;
  - da oltre cinque persone a vano utile: **punti 4**.
- Per vano utile si deve intendere ogni locale, con esclusione dei servizi igienici, che abbia superficie netta non inferiore a mq. 8;
- b.3) abitazione in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari come da D.M. 5.7.1975 del Ministero della Sanità e successive modifiche, dietro presentazione di attestato rilasciato da parte delle autorità sanitarie competenti, **punti non superiore a 2** se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali; **punti non superiori a 1** se mancano meno di tre elementi.
- Le condizioni dei precedenti punti b.1.1) e b.3) non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili i punti b.1.2) e b.2.1);
- b.4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che abbia ancora efficacia esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato, che non sia intimato per inadempienza contrattuale, di ordinanza di

sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **punti 3**.

Non sarà ritenuta inadempienza contrattuale la morosità del pagamento del canone dovuta a grave disagio economico documentato e attestato dall'autorità competente nelle forme dovute previo accertamento diretto;

b.5 richiedente l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un'abitazione impropria da almeno un anno con attestazione dell'ufficio tecnico comunale e dell'autorità sanitaria competente, **punti 1** ( per abitazione impropria si intende qualsiasi costruzione on in regola con le norme sull'edificazione per civile abitazione e comunque previe di abitabilità o agibilità.

### **C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE:**

c.1 richiedenti in condizioni di pendolarità comportanti un viaggio con i mezzi di trasporto pubblico non inferiore a Km. 150: **punti 1**;

c.2) richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incide sul reddito annuo complessivo determinato, ai fini della presente legge

- in misura dal 25% al 35%: **punti 1**;

- oltre il 35%: **punti 2**.

Il punteggio non va attribuito qualora il richiedente abbia usufruito nell'anno precedente quello del bando di concorso della concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998, n. 431 e succ. modificazioni.

### **6) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. Quanto dichiarato dai concorrenti nel modulo di domanda e nei relativi allegati sarà sottoposto a verifica dal Comune che attribuisce, provvisoriamente, il punteggio prima di trasmettere la documentazione alla Commissione. Le domande istruite, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande.

### **7) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle domande forma la graduatoria provvisoria. Entro 15 giorni dalla formazione, la graduatoria, con l'individuazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nei modi e nei termini per l'opposizione è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia a mezzo raccomandata dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita.

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio della comunicazione a mezzo raccomandata dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria stessa, gli interessati possono presentare opposizione, nei modi di legge, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti acquisiti agli atti con la domanda, entro 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione per le opposizioni.

La Commissione, in rapporto al numero delle domande e delle opposizioni da esaminare, può aumentare i termini di propria competenza fino ad un massimo di 60 giorni per la formazione della graduatoria e di 30 giorni per le osservazioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia nei modi previsti dalla citata Legge Regionale n° 12/98.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costituzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dalla suddetta Legge Regionale n° 12/98.

## **8) RISERVA DI ALLOGGI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale è autorizzato a riservare dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20% degli alloggi disponibili, annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa così come previsto dall'art. 16 della Legge Regionale n° 12/98.

### **9) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune territorialmente competente.

In sede di assegnazione degli alloggi sarà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge Regionale n° 12/98.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge Regionale n° 12/98.

Le domande inoltrate precedentemente al di fuori del presente concorso sono prive di ogni validità.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle Leggi Regionali 4 agosto 1998, n° 12 e succ. mod. e integr., con particolare riguardo anche alle norme che regolano i servizi accessori; norme che, con la partecipazione al presente concorso, il concorrente si impegna ad osservare.

I concorrenti inclusi nella graduatoria precedente sono tenuti a presentare nuova domanda, in quanto tale graduatoria si intende abrogata.

Campochiaro (CB), 29 luglio 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Nicola Fratangelo

